

Una nota dell'Agenzia delle entrate sospende gli adempimenti. Causa maltempo

Fisco, la neve congela gli invii

Niente sanzioni per la Lipe. Proroga per gli asili nido

DI CRISTINA BARTELLI
E MATTEO BARBERO

Adempimenti tributari sospesi per neve e proroga di dieci giorni per l'invio dei dati relativi alle rette degli asili nido. Con un comunicato stampa l'agenzia delle entrate ha informato ieri che causa maltempo valuterà la non applicabilità per «causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi».

Successivamente a questa nota, probabilmente già oggi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà delimitato il raggio d'azione della misura alle aree interessate dal maltempo e sarà circoscritto anche il periodo di non applicabilità

Comunicato stampa

L'Agenzia delle entrate, in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, comunica che sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.

delle sanzioni.

L'intervento riguarda la Lipe, liquidazioni periodiche Iva, IV trimestre in scadenza oggi. Le richieste di rinvio per le comunicazioni Iva si sono amplificate sul social network da parte dei professionisti che in questi giorni con le difficoltà tecniche degli invii last minute si sono trovati a fronteggiare anche le difficoltà meteo in più parti di Italia. Di qui la scelta di un periodo di tolleranza per gli invii post 28 febbraio in cui non saranno erogate le sanzioni previste. Per quanto riguarda gli asili

nido l'Agenzia delle entrate ha predisposto il provvedimento con lo slittamento di 10 giorni del termine per la comunicazione delle informazioni da inserire nella precompilata 2018.

La decisione è arrivata nella serata di ieri, dopo le richieste di proroghe pervenute da parte dell'Ance (Associazione nazionale comuni) e dell'Adc (Associazione dottori commercialisti).

La normativa di riferimento è contenuta nel dm 30 gennaio 2018, che prevede per gli asili nido l'obbligo di trasmettere

all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione a cura dell'Agenzia stessa della dichiarazione dei redditi, i dati riguardanti le spese sostenute dai genitori (per ciascun figlio iscritto) per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido.

L'obbligo stabilito dal decreto riguarda gli asili nido pubblici, di norma comunali, e gli asili privati, convenzionati e non. Il termine previsto per ottemperare all'invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2017 era fissato al 28 febbraio 2018.

Ma il rispetto di tale scadenza è ostacolato, scriveva l'Ance, «dalla strutturale carenza di personale amministrativo dei nidi comunali». In più, le modalità tecniche per l'invio dei dati sono state rese note solamente il 6 febbraio, con un margine di tempo che i sindaci hanno considerato troppo esiguo. Da qui la richiesta di un extra time, spostando la dead-line al 31 marzo, come già accaduto pochi giorni fa per i bilanci di previsione. Ma i sindaci dovranno accontentarsi di molto meno.

«Avevamo segnalato al direttore delle Entrate le difficoltà di procedere alla comunicazione delle rette degli asili nido in tempi così brevi dall'uscita del provvedimento», ha commentato a *ItaliaOggi* Enzo De Maggio, presidente Associazione dottori commercialisti, «e l'Agenzia delle entrate ha favorevolmente attentionato le nostre osservazioni».

Piccola proprietà agraria, al bando la ritassazione

La richiesta di una diversa agevolazione, in luogo della precedente accettata e poi perduta per decadenza, rappresenta un'inammissibile istanza di ritassazione. Quindi la decadenza dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina, non permette l'ulteriore e diversa tassazione con l'aliquota dell'8% in favore dell'imprenditore agricolo decaduto. Così la Cassazione che, con ordinanza n. 27296/17, è intervenuta sul ricorso di una società semplice agricola che, decaduta l'agevolazione sulla piccola proprietà contadina per l'acquisto di un fondo rustico, riteneva di poter applicare l'aliquota dell'8%. Il legale rappresentante della società semplice agricola aveva presentato ricorso per cassazione, dopo la riforma della sentenza 1801/31/09 del 2009 a cura della Ctr Toscana, per avere, a giudizio del contribuente, il giudice dell'appello esteso all'imprenditore agricolo professionale (Iap) una causa di decadenza prevista esclusivamente per il coltivatore diretto. Il contenzioso faceva riferimento a un avviso di liquidazione, notificato dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente, notificato per il recupero dell'agevolazione indicata (Ppc) applicata in sede di acquisto, in relazione alla successiva cessione entro il quinquennio del medesimo terreno agricolo; in sintesi, il contribuente riteneva applicabile, in subordine e dopo la decadenza della precedente agevolazione, l'applicazione ulteriormente ridotta del registro, destinata specificatamente all'imprenditore agricolo (8%), in luogo di quella ordinaria, poiché riteneva diverse le due agevolazioni presenti (coltivatore diretto e imprenditore agricolo) e, quindi, alternativamente applicabili. La Cassazione, invece, con la sentenza in commento ha affermato, innanzitutto, che l'estensione all'imprenditore agricolo professionale (Iap) e alla società agricola delle agevolazioni tributarie disposte per il coltivatore diretto (Cd), gli articoli 1 e 2, dlgs 99/2004, perseguono la medesima ratio della disciplina, con la conseguenza che le stesse norme, insieme alle agevolazioni fiscali, estendono anche le cause di decadenza, come indicate dall'art. 7, l. 604/1954 (Cassazione, sent. 21609/2016); spezzare il nesso teleologico tra agevolazione e cause di decadenza, sempre per i giudici supremi, significherebbe agire contra rationem legis. Di conseguenza, l'assoggettamento di un atto alla tassazione di registro con l'agevolazione richiesta in atto o, comunque, accettata dal contribuente, preclude a quest'ultimo la possibilità di invocare, alla decadenza, un'altra, sebbene diversa, agevolazione. Infatti, la richiesta di applicazione di una nuova e diversa agevolazione, in luogo della prima accettata e applicata, concretizza un'inammissibile istanza di ritassazione, correttamente respinta dal giudice dell'appello, salva la correzione della motivazione, focalizzata sul difetto di richiesta del nuovo beneficio, anziché sulla relativa inammissibilità.

Fabrizio G. Poggiani

PICCOLE SRL, L'OPZIONE POTREBBE TORNARE CONVENIENTE

Prelievo per trasparenza di moda

Piccole società a responsabilità limitata: l'opzione per la tassazione della trasparenza fiscale potrebbe tornare di moda. Tutto ciò per effetto delle nuove regole di tassazione alla fonte dei dividendi da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non nell'esercizio d'impresa.

L'opzione in commento è quella prevista nell'articolo 116 del Tuir destinata alle piccole società a responsabilità partecipata unicamente da persone fisiche in numero massimo non superiori a dieci.

Per effetto delle suddette novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 l'abbandono della tassazione Ires e l'assimilazione del regime fiscale della piccola srl a quello delle società personali potrebbe infatti rivelarsi nuovamente conveniente in più di una circostanza.

In linea generale la convenienza per detta opzione si verifica ogni qual volta i soci della piccola srl rivestano anche la qualifica di «soci d'opera» e non possiedano altri redditi ad eccezione di quello derivante dalla partecipazione nella suddetta società di capitali.

Il passaggio dal regime della dichiarazione a quella della ritenuta alla fonte disposto dalla legge di Bilancio 2018 per tutte le tipologie di dividendi (qualificati e non) rischia infatti di aggravare, e anche di molto, il carico fiscale su tali tipologie di soci.

Nello specifico per questi soci il mancato transito del dividendo dalla dichiarazione dei redditi potrebbe inibire agli stessi il recupero di detrazioni o deduzioni Irpef agli stessi spettanti con la conseguenza che la tassazione alla fonte in misura pari al 26% si potrebbe rivelare ben più pesante rispetto al passato, quando soltanto una parte del dividendo contribuiva alla formazione del reddito complessivo imponibile.

Al verificarsi di queste situazioni per superare l'aggravio fiscale sui soci persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate potrebbe dunque tornare nuovamente di moda l'opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir.

Secondo questa disposizione quando una

società a responsabilità limitata risulta essere partecipata soltanto da persone fisiche in un numero non superiore a dieci, è possibile optare per un regime di tassazione basato sulla trasparenza fiscale (imputazione del reddito imponibile ai soci). Deve inoltre trattarsi di piccole società di capitali poiché altro requisito per l'opzione è costituito dall'ammontare dei ricavi che non deve essere superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro).

L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 116 Tuir consentirebbe alle piccole società di capitali partecipate unicamente da soci persone fisiche di evitare la nuova tassazione degli utili introdotta dalla legge di Bilancio 2018 consentendo ai soci, grazie proprio al meccanismo della trasparenza fiscale, di recuperare anche le detrazioni e le deduzioni Irpef agli stessi spettanti (prima fra tutte la deduzione dei contributi Inps corrisposti quali soci d'opera della società dagli stessi partecipata).

Il passaggio alla trasparenza fiscale delle srl a ristretta base partecipativa potrebbe rivelarsi inoltre vantaggioso anche nelle ipotesi in cui i pochi siano legati da vincoli familiari o di altra natura. In queste situazioni infatti l'amministrazione finanziaria, supportata da un orientamento quasi cristallino dei giudici tributari, nel caso di rettificazione del reddito operato sulla società procede, in maniera quasi simultanea, all'accertamento nei confronti dei soci dell'extra utile focalificandolo come dividendo riscosso in nero.

Ora, optando per la piccola trasparenza fiscale, la srl a ristretta base societaria finirebbe per comportarsi nei confronti di un accertamento sul reddito dalla stessa dichiarato al pari di una società di persone, litisconsorzio necessario compreso.

La trasparenza fiscale garantirebbe inoltre alla piccola srl a ristretta base di non vedere duplicata la materia imponibile una volta ai fini dell'Ires e dell'Irap e l'altra ai fini dell'Irpef sui soci.

Andrea Bongio

© Riproduzione riservata